Deliberazione della Giunta Regionale 24 gennaio 2020, n. 9-935
Autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per il personale delle categorie "Definizione dei criteri e modalita' di riparto delle risorse accontonate per compensi incentivanti per funzioni tecniche ai sensi art. 93, commi 7 bis e seguenti del D.lgs. n. 163/2006".

A relazione dell'Assessore Gabusi:

Premesso che:

- con D.G.R. n. 16-8518 dell'8 marzo 2019 e con D.U.P. n. 50 del 14 marzo 2019 l'Amministrazione ha fornito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica al fine della contrattazione per il riparto delle risorse accantonate per attività incentivabili, svolte nel periodo di vigenza delle disposizioni dettate dai commi da 7 bis a 7 quinquies dell'art. 93 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i., a favore dei dipendenti che abbiano svolto tali attività dal 19 agosto 2014, relative a lavori i cui bandi siano stati pubblicati prima del 19 aprile 2016;

- con D.G.R. n. 34-143 del 26 luglio 2019 e con D.U.P. n. 130 del 1° agosto 2019 le deliberazioni n. 16-8518 e n. 50 sopra citate sono state rispettivamente rettificate, per mero errore materiale, nella parte relativa alla somma complessiva ed è stato, inoltre, sostituito l'allegato alle deliberazioni stesse;

- in data 21 marzo 2019 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto decentrato, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, per la definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse accantonate per compensi incentivanti per funzioni tecniche ai sensi art. 93, commi 7 bis e seguenti del d. lgs. n. 163/2006, per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 19 agosto 2014 e per le funzioni tecniche che devono ancora essere svolte, relative a bandi o avvisi pubblicati prima del 19 aprile 2016, le cui risorse siano già state accantonate dalla Regione Piemonte.

Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 40 e 40 bis del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i e dall'art. 8, comma 6, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali del 21.5.2018, l'ipotesi di contratto decentrato integrativo, corredata dalle relazioni "illustrativa" e "tecnico-finanziaria" è stata inviata al Collegio dei revisori della Regione Piemonte, quale organo di controllo competente, istituito con L.R. n. 8/2013, ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. e) del D.L. n. 138/2011 (conv. In L. n. 148/2011).

Dato atto che il Collegio dei revisori, con parere del 16 dicembre 2019, trasmesso il 24 dicembre successivo, si è espresso favorevolmente in merito alla compatibilità dei costi dell'ipotesi di contratto decentrato di che trattasi con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra illustrato e nel rispetto della procedura di cui agli artt. 40 e 40 bis del D.lgs. 165/2001 e s.m.i e all'art. 8 del CCNL del 21.5.2018 già citati, di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo per il personale delle categorie della Regione Piemonte relativamente alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse accantonate per compensi incentivanti per funzioni tecniche ai sensi art. 93, commi 7 bis e seguenti del D.lgs. n. 163/2006", come risultante dall'ipotesi di contratto sottoscritta il 21 marzo 2019;

attestato che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, in quanto gli stessi sono previsti con D.G.R. n. 16-8518 dell'8.03.2019;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per il personale delle categorie relativamente alla definizione dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse accantonate per compensi incentivanti per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 93, commi 7 bis e seguenti del d. lgs. n. 163/2006", come risultante dall'ipotesi di contratto sottoscritta il 21 marzo 2019, allegata alla presente deliberazione della quale forma parte integrante e sostanziale;

- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, in quanto gli stessi sono stati previsti con D.G.R. n. 16-8518 dell'8 marzo 2019.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

IPOTESI DI CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DELLE CATEGORIE DELLA REGIONE PIEMONTE

"Definizione dei criteri e modalità di riparto delle risorse accantonate per compensi incentivanti per funzioni tecniche ai sensi art. 93, commi 7 bis e seguenti del d. lgs. n. 163/2006"

In data 21 marzo 2019 si sono riunite la delegazione trattante datoriale, costituita con D.G.R. n. 27-6969 del 1° giugno 2018 e con D.U.P. n. 130 del 14 giugno 2018 e quella di parte sindacale, relative al personale delle categorie, ed hanno sottoscritto la presente ipotesi di contratto decentrato.

Premesso che:

- con d.g.r. n. 13-4843 del 3 aprile 2017 è stato approvato il disciplinare inerente le modalità e i criteri per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsti dall'art. 113 del d. lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

- tale disciplinare non prevedeva la regolamentazione degli incentivi per funzioni svolte in attuazione della riforma del previgente codice appalti, intervenuta nell'agosto 2014, in particolare nel periodo di vigenza delle disposizioni dettate dai commi 7 bis e seguenti dell'art. 93 del d. lgs. n. 163 del 12 aprile 2006;

- nelle more della definizione dei criteri e delle modalità da applicare per il riparto degli incentivi spettanti nel periodo privo di regolamentazione, l'Amministrazione ha istituito un tavolo tecnico composto da rappresentanti dell'Ente e da rappresentanti sindacali;

- il tavolo tecnico ha elaborato una proposta di disciplinare;

- con delibera n. 135/2018, la Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per il Piemonte, interpellata dalla Regione Piemonte, ha espresso parere in merito agli incentivi di che trattasi, precisando che l'Ente possa avviare, nell'ambito del proprio potere discrezionale, una contrattazione decentrata in merito;

- con d.g.r. n. 16-8518 dell'8 marzo 2019 la Giunta regionale ha fornito gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica al fine della contrattazione per il riparto delle risorse accantonate per attività incentivabili svolte nel periodo di vigenza delle disposizioni dettate dai commi da 7 bis a 7 quinquies dell'art. 93 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. a favore dei dipendenti che abbiano svolto le attività incentivabili dal 19 agosto 2014, relativa a lavori i cui bandi siano stati pubblicati prima del 19 aprile 2016.

Considerato che la presente ipotesi di contratto nasce dal comune obiettivo di garantire l'effettiva attribuzione dei compensi incentivanti, non ancora corrisposti, per le funzioni tecniche svolte a decorrere dal 19 agosto 2014 e per le funzioni tecniche che devono essere ancora svolte, relative a bandi o avvisi pubblicati prima del 19 aprile 2016, le cui risorse siano già state accantonate dalla Regione Piemonte;

tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti concordano sui criteri da applicare per gli incentivi di che trattasi, così come indicato nel disciplinare allegato alla presente ipotesi di contratto della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 21 marzo 2019

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Direttore *ad interim* della Direzione Segretariato Generale
Paolo FRASCISCO (firmato)

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Organizzazione, Sistemi Informativi e Corecom
Michele PANTE' (firmato)

La Responsabile del Settore Stato Giuridico, Ordinamento e Formazione del personale
Francesca RICCIARELLI (firmato)

La Responsabile del Settore Trattamento economico, pensionistico, previdenziale ed assicurativo del Personale
Laura BENENTE (firmato)

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Pianificazione delle Risorse umane
Andrea DE LEO (firmato)

La Dirigente del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione
Carla MELIS (firmato)

DELEGAZIONE SINDACALE

RSU

Nicola FRANZESE (firmato)
Mauro CARBONERIS (firmato)
Alessandro FERRERO (firmato)
Antonio ZUFFRANO (firmato)
Davide BENASSO (firmato)
Tommaso MISURACA (firmato)
Eleonora ESPOSITO (firmato)

CGIL
Silvia BOTTARO (firmato)

CISL Paola GALBIATI (firmato)
Riccardo DANIELE (firmato)

UIL
Patrizia SUMAN

CSA (non firmato)

Allegato all'ipotesi di contratto decentrato sottoscritta il 21 marzo 2019

Disciplina dei criteri e modalità di riparto delle risorse accantonate ai sensi dell'articolo 93, commi 7 bis e seguenti del d.lgs. 163 del 12 aprile 2006.

Art. 1

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività relative a funzioni tecniche incentivabili svolte dal 19 agosto 2014 e relative a bandi pubblicati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016.

2. Al fine di garantire l'attuazione del diritto soggettivo all'incentivo del dipendente pubblico con qualifica non dirigenziale, con il presente accordo si intende definire i criteri e le modalità per la remunerazione delle funzioni tecniche afferenti agli appalti di lavori pubblici, cui è destinato il "Fondo per la progettazione e l'innovazione" (nel seguito Fondo) istituito dalla Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 93, commi 7 bis e seguenti, del d.lgs. 163/2006, nel rispetto delle procedure di relazione sindacale ivi previste.

3. Sono destinate al Fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara degli appalti di opere e lavori, in rapporto all'entità e complessità degli stessi secondo i criteri stabiliti nella Tabella A, allegata al presente accordo quale parte integrante e sostanziale del medesimo.

4. Le somme costituenti il Fondo afferiscono alla voce "spese tecniche" delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico dell'opera.

5. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 14 del d.lgs. 163/2006, il Fondo afferisce alla quota relativa all'importo dei lavori.

6. Il Fondo non trova applicazione relativamente alle attività manutentive ai sensi dell'articolo 93 comma 7-ter del d.lgs. 163/2006.

7. Ai sensi dell'articolo 93, comma 7-ter, del d.lgs. 163/2006, l'80 per cento del Fondo è ripartito per ciascun opera o lavoro tra i soggetti indicati all'articolo 2, con le eventuali eccezioni e/o riduzioni di cui all'articolo 6. Tale quota deve ritenersi comprensiva degli oneri accessori a carico dell'amministrazione datrice di lavoro.

8. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del Fondo è destinato a quanto previsto dall'articolo 93, comma 7-quater, del d.lgs. 163/2006.

9. Eventuali riduzioni di cui di cui all'articolo 6, vanno ad incrementare la quota del 20% del Fondo.

Art. 2

(Soggetti destinatari dell'incentivo)

1. Gli incentivi di cui all'articolo 93, comma 7 ter, del d.lgs. 163/2006 sono riconosciuti al responsabile del procedimento (nel seguito R.U.P.), agli incaricati della redazione del progetto e del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del coordinamento sicurezza in esecuzione (C.S.E.), del collaudo, nonché ai loro collaboratori tecnici e amministrativi, per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici.

2. Gli incentivi per le attività svolte dal personale regionale a favore di altre amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina della stazione appaltante, sono dalla stessa trasferiti sul capitolo di entrata del bilancio regionale all'uopo costituito dalla Regione Piemonte, per essere corrisposti al personale medesimo.

3. Gli incentivi per attività svolte da dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, a favore dell'amministrazione regionale, trovano copertura nel Fondo secondo le modalità previste nel presente accordo, e sono trasferiti all'Amministrazione datore di lavoro per essere corrisposti al personale medesimo.

4. I rapporti tra la Regione e le altre pubbliche amministrazioni sono regolati da specifici atti.

5. Qualora una o più attività di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del d.lgs. 163/2006 siano svolte da personale con qualifica dirigenziale, la corrispondente quota parte di incentivo che non potrà essere corrisposta agli interessati ai sensi dell'articolo 93, comma 7-ter ultimo periodo, del d.lgs. 163/2006, andrà ad incrementare la quota del 20% del Fondo, di cui all'articolo 1 comma 8.

Art. 3

(Individuazione del personale incentivabile)

1. Le attività di cui all'articolo 93, comma 7-ter del d.lgs. 163/2006 costituiscono modalità di svolgimento delle prestazioni proprie nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricomprese nel complesso delle attività richieste al dipendente, tali prestazioni sono, salvo eccezione motivata ai sensi di legge, affidate ai dipendenti in possesso delle professionalità necessarie e, conseguentemente, sono svolte in servizio. Qualora le attività in questione vengano affidate a dipendenti non appartenenti alla struttura alla quale attengono le prestazioni da realizzare, il dirigente di riferimento dovrà a tal fine adeguare il piano di lavoro del dipendente incaricato.

2. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente accordo sono adottati dal Direttore regionale della direzione competente e adeguatamente motivati in relazione ai seguenti criteri:

a) valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;

b) rotazione degli incarichi anche ai sensi del Piano Regionale Anticorruzione.

3. Le figure tecniche e/o amministrative incaricate delle attività di cui all'articolo 93 comma 7-ter del d.lgs. 163/2006 possono essere individuate anche nel corso dell'appalto in corrispondenza delle necessità delle diverse fasi del procedimento.

4. Il R.U.P. è nominato con atto formale del Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, tra i dipendenti di ruolo della struttura regionale di riferimento, sentito il responsabile del Settore regionale competente, in possesso dei necessari requisiti di professionalità individuati ai sensi dell'articolo 10, commi 5 e 6, del d.lgs. 163/2006. Qualora la carica di R.U.P. sia ricoperta dal Direttore della struttura al quale attengono le prestazioni da realizzare, la nomina avviene con atto dell'organo politico. Il R.U.P. assume altresì il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera c) del d.lgs. 81/2008. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il R.U.P. è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso la Regione, ai

sensi dell'articolo 10, comma 5, del d.lgs. 163/2006. L'incarico di R.U.P. è incentivabile esclusivamente se non ricoperto da personale con qualifica dirigenziale.

5. Nel caso in cui le attività da espletare interessino più Direzioni, l'individuazione del personale è effettuata dal Direttore della Direzione in cui è incardinato l'ufficio del R.U.P. del lavoro da realizzare, acquisite le proposte dei nominativi dei dipendenti da incaricare da parte degli altri direttori competenti.

6. Nell'atto del Direttore è determinata la classe di complessità dell'opera o lavoro, secondo i criteri stabiliti nella Tabella A (allegata al presente accordo) e la conseguente percentuale dell'incentivo da ripartire tra i soggetti di cui al presente articolo.

7. Al personale interno con contratto a tempo determinato potranno essere affidati esclusivamente incarichi di supporto alle attività di cui all'articolo 93, comma 7-ter, del d.lgs. 163/2006.

8. L'incentivo è ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente accordo, anche tra il personale che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione, per le quote di relativa competenza, maturate entro la data di cessazione dal servizio.

9. Nel caso in cui il medesimo incarico sia affidato a più soggetti le quote derivanti dall'applicazione delle percentuali relative alle singole prestazioni dovranno essere suddivise, in funzione della quota e della qualità di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti incaricati, con atto del Direttore, sentiti il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare ed il R.U.P.

Art. 4

(Determinazione della percentuale dell'incentivo)

1. La definizione della percentuale dell'incentivo costituente il Fondo è effettuata secondo le indicazioni riportate nella Tabella A (allegata al presente accordo), sulla base degli importi lordi dei lavori posti a base di gara e della complessità dell'opera.

Art. 5

(Ripartizione degli incentivi)

1. Ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 93 d.lgs. 163/2006, la ripartizione dell'incentivo è disposta dal Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, sentiti il dirigente del Settore regionale al quale le stesse attengono ed il R.U.P. (se diverso dal predetto responsabile), tenuto conto delle responsabilità personali e del carico di lavoro, derivante dall'incarico, relativi a ciascun singolo dipendente, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte da ciascun dipendente.

2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote non erogate sono destinate ad incrementare la quota del 20% del Fondo di cui all'articolo 1 comma 8.

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti pubblici, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione pubblica

costituiscono economie, come previsto al comma 7 ter dell'art. 93 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i. Tale comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. La quota pari all'80 per cento del Fondo, di cui all'articolo 1 comma 7, è ripartita secondo lo schema seguente afferente ai gruppi omogenei individuabili per le diverse fasi d'appalto:

a) responsabile unico del procedimento e dipendenti dell'Amministrazione formalmente incaricati che svolgono le funzioni di supporto tecnico e di supporto amministrativo/contabile/giuridico al responsabile del procedimento: 20 per cento;

b) progettisti e collaboratori tecnici che intervengono nella fase progettuale firmandone i relativi elaborati: 30 per cento (di cui fino al 5 per cento ai tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza);

c) personale tecnico (direttore dei lavori, direttori operativi e ispettori di cantiere dell'ufficio di direzione lavori, tecnici incaricati dell'aggiornamento del piano della sicurezza e del coordinamento e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatori) che interviene nella fase esecutiva: 50 per cento (di cui almeno il 10 per cento destinato al direttore dei lavori e almeno il 10 per cento destinato al collaudo).

5. Le percentuali di cui al comma 4 sono individuate tenendo conto delle responsabilità riconducibili ai singoli soggetti e della composizione del gruppo di lavoro individuato per assolvere agli incarichi sopra indicati.

Art. 6

(Riduzione del Fondo)

1. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del comma 7-ter dell'articolo 93 del d.lgs. 163/2006, in ordine ai criteri e alle modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse al singolo lavoro, a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico dell'appalto, i maggiori tempi e costi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c), d), e-bis) (se la messa in sicurezza del sito non deriva da errore progettuale) del d.lgs. 163/2006 non sono computati nel relativo termine di esecuzione.

2. Ai fini dell'accertamento delle specifiche attività svolte dai soggetti destinatari degli incentivi, il Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, effettua l'attività di controllo sentiti il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare e il R.U.P.

3. L'attività di accertamento di cui al punto 2 può avere i seguenti esiti:

a) positivo, nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, come contrattualmente definiti, senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati.

b) parzialmente positivo, nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma vi siano eventuali incrementi compresi tra il 10 e il 50 per cento dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti. In questo caso l'incentivo da erogare sulla singola opera o lavoro, è decurtato di una percentuale dal 10 al 50 per cento;

c) negativo, quando le attività non siano state portate a compimento oppure ci siano incrementi superiori al 50 per cento dei tempi e/o dei costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti.

4. Nei casi di accertamento di cui alle lettere b) e c) del comma 3, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare, amministrativa e contabile, il Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, anche avvalendosi del supporto di organismi di valutazione terzi, contesta per iscritto gli incrementi di tempi e/o costi non derivanti da adempimenti normativamente previsti e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

5. Nel caso di accertamento definitivo negativo, i soggetti responsabili dell'incremento di tempi e/o costi, non riconducibili alle norme, non percepiscono le somme relative all'attività nella quale l'incremento suddetto si è verificato; le somme non corrisposte sono destinate ad incrementare la quota del 20 per cento del Fondo, di cui all'articolo 1, comma 9.

6. In sede di adozione del provvedimento di liquidazione dell'incentivo, il Direttore della struttura competente, sentiti il responsabile del Settore regionale al quale attengono le prestazioni da realizzare e il R.U.P., darà atto delle verifiche in ordine alla qualità dell'attività svolta e del rispetto dei termini entro i quali sono stati conclusi gli incarichi indicando le eventuali percentuali di riduzione, le esclusione dall'incentivazione e/o la revoca delle quote di acconto del Fondo eventualmente già corrisposte.

7. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nel caso in cui le problematiche che hanno influito sull'andamento dei lavori siano attribuibili a prestazioni svolte da professionisti esterni o a cause non imputabili alla stazione appaltante.

Art. 7

(Modalità di erogazione delle somme dell'incentivo)

1. Le quote del Fondo sono ripartite e liquidate dal Direttore della struttura competente in merito alle prestazioni da realizzare, sentito il responsabile del Settore al quale le stesse attengono, su proposta del R.U.P., anche in modo frazionato rispetto alle diverse fasi di esecuzione dell'opera o del lavoro.

2. La ripartizione e liquidazione del Fondo tra i membri del gruppo omogeneo è effettuata sulla base degli effettivi apporti individuali del personale.

3. Il responsabile del Settore regionale, al quale attengono le prestazioni da realizzare, inoltra al Direttore di riferimento la proposta di ripartizione e/o liquidazione degli incentivi unitamente ad una relazione del R.U.P., in cui sono tra l'altro attestati gli accertamenti svolti in ordine alle specifiche attività espletate dai componenti del gruppo.

4. La ripartizione degli incentivi e la liquidazione delle relative somme ai soggetti destinatari sono effettuate, di norma, in quote annuali variabili in funzione dell'avanzamento dei lavori; si dovrà peraltro tener conto delle prestazioni lavorative effettivamente svolte, anche in caso di temporanea sospensione dei lavori. L'incentivo verrà in tal caso rimodulato in relazione alle prestazioni effettivamente rese. Il saldo sarà corrisposto ad avvenuta approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di collaudo provvisorio e/o certificato di regolare esecuzione e correlato pagamento della rata di saldo ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del d.lgs. 163/2006.

TABELLA A

	Importi a base di gara	Complessità dell'opera*				
		I	II	III	IV	V
A	fino a euro 1.000.000,00	1,6%	1,7%	1,8%	1,9%	2,0%
B	superiore a euro 1.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00	1,4%	1,5%	1,6%	1,7%	1,8%
C	superiore a euro 5.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,2%	1,3%	1,4%	1,5%	1,6%
D	superiore a euro 25.000.000,00 e fino a euro 100.000.000,00	1,0%	1,1%	1,2%	1,3%	1,4%
E	superiore a euro 100.000.000,00 e fino a euro 250.000.000,00	0,8%	0,9%	1,0%	1,1%	1,2%
F	superiore a euro 250.000.000,00	0,6%	0,7%	0,8%	0,9%	1,0%

LEGENDA

*** descrizione delle complessità dell'opera**

	DESCRIZIONE DELLE COMPLESSITÀ DELL'OPERA
I	Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del codice sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del DPR 207/2010 o l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione ai sensi del comma 2 art. 93 del d.lgs 163/2006, che non comportano procedure espropriative .
II	Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2 del codice sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del DPR 207/2010 o l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione ai sensi del comma 2 art. 93 del d.lgs 163/2006, che comportano procedure espropriative
III	Opere o lavori di ordinaria complessità
IV	Opere o lavori di speciale complessità in ossequio all'art.3 comma 1, lett. l), del DPR 207/2000 che contengono da 2 a 3 dei 7 elementi previsti.
V	Opere o lavori di speciale complessità in ossequio all'art.3 comma 1, lett. l), del DPR 207/2000 che contengono più di 4 dei 7 elementi previsti.

Regioni Autonomie Locali
Coordinamento Aziendale
Ente Regione Piemonte

Torino 27.03.2019

NOTA A VERBALE

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

La scrivente O.S. ritiene che non sia corretto, né funzionale, né garantista che i Dirigenti non vengano interessati in questa attività. Per una serie di motivi, tra cui:

Il dirigente è colui che ne risponde sempre e comunque, sia civilmente che penalmente.

Il dirigente è colui che, proprio perché ne risponde, ha la visione della pratica a 360°.

Mentre il singolo dipendente si cura di quanto può essere toccato singolarmente dal riparto, il Dirigente è colui che deve riconoscere a tutti il giusto, per le rispettive attività svolte.

Si ritiene indispensabile attivare nell'ambito della Contrattazione Decentrata Integrativa dell'Area della Dirigenza di affrontare tali aspetti al fine di poter riconoscere ai dirigenti coinvolti nei processi gestionali di quanto trattato, appositi riconoscimenti economici.

L'art. 1, comma 8, riguarda l'utilizzo del 20% delle risorse finanziarie del fondo:

non si ritiene corretto che confluiscano genericamente nel bilancio regionale; si dovrebbero usare o per comprare attrezzature tecniche per il settore che svolge la specifica attività del riparto, oppure per coprire le spese assicurative dei dipendenti che svolgono le attività in argomento.

Per quanto concerne l'art. 3:

- se al comma 2 si dice giustamente che tutti i dipendenti devono essere valorizzati, allora tutti devono essere riconosciuti per le prestazioni che svolgono. E, non ultimo, devono essere incentivati a dare la propria disponibilità a svolgere una prestazione, al fine di evitare le ricerche di disponibilità andate deserte, e il dover ricorrere a professionisti esterni con un certo incremento di spesa.

- Il comma 3 prevede che l'incarico di RUP sia incentivabile esclusivamente se non ricoperto da personale con qualifica dirigenziale. Considerate però le responsabilità in capo al Dirigente e al RUP Dirigente, è necessario che l'Amministrazione trovi altre forme di incentivazione.

Per quanto riguarda l'art. 5:

- mentre la percentuale attribuita al punto b) è troppo elevata per le incombenze che hanno il DL e i direttori operativi (30%), il 20% previsto al punto a) è assolutamente insufficiente a riconoscere economicamente l'attività del 60% circa delle risorse umane attualmente dedicate.

Così come, i ruoli, anziché aggregati, andrebbero ben separati e conteggiati separatamente, viste le diverse competenze e responsabilità.

Questo vale per i supporti tecnici al RUP, per i supporti amministrativi al RUP, per i collaudatori, etc.

Il Coordinatore CSA
dell'Ente Regione Piemonte
Luigi SERRA